
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Estratto determinazione Dirigenziale 14 settembre 2021, n. 4478**Procedura Coordinata ai sensi degli artt. 20, 208, 269 del D.Lgs. n. 152/2006. Impianto esistente di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi, e non pericolosi ubicato in Z.I. di Acquaviva delle Fonti (BA) alla via Calabria n. 23. Proponente: Edil Recuperi s.r.l.****IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

“...omissis...”

DETERMINA

- 1) di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.152/06, al progetto presentato dalla società **Edil Recuperi s.r.l.** con sede legale in Bitritto alla Via XXIV Maggio n.73, per attività di stoccaggio, trattamento e recupero (R3-R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nell'**impianto** ubicato in Acquaviva delle Fonti Z.I. Via Calabria lotto 23 – Zona PIP foglio di mappa 47 p.lla 11825, per una quantità massima di 60.000 tonn./anno, di cui 15.000 tonn./anno di rifiuti pericolosi e 45.000 tonn./anno di rifiuti non pericolosi ed una capacità istantanea di 50 tonn. di rifiuti pericolosi e 450 tonn. di rifiuti non pericolosi, secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dalla società **Edil Recuperi s.r.l.**;
- 2) di approvare ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/06, il progetto presentato dalla società **Edil Recuperi s.r.l.**, per attività di stoccaggio, trattamento e recupero (R3-R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'**impianto ubicato** ubicato in Acquaviva delle Fonti Z.I. Via Calabria lotto 23 – Zona PIP foglio di mappa 47 p.lla 11825, per una quantità massima di 60.000 tonn./anno, di cui 15.000 tonn./anno di rifiuti pericolosi e 45.000 tonn./anno di rifiuti non pericolosi ed una capacità istantanea di 50 tonn. di rifiuti pericolosi e 450 tonn. di rifiuti non pericolosi per le tipologie di rifiuti specificati nei codici CER indicati nella tabella riepilogativa di cui nota acquisita agli atti al PG n. 82422 del 13/09/2021, allegata al presente atto a costituirne parte integrante:
- 3) di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 artt. 269 comma 2, la società **Edil Recuperi s.r.l.**, alle emissioni in atmosfera rivenienti dallo stabilimento **ubicato in** Acquaviva delle Fonti Z.I. Via Calabria lotto 23 – Zona PIP foglio di mappa 47 p.lla 11825, rivenienti dall'attività stoccaggio, trattamento e recupero (R3-R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- 4) la società **Edil Recuperi s.r.l.** dovrà trasmettere prima dell'entrata in esercizio la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante l'avvenuta esecuzione delle opere come da progetto presentato;
 - b) adeguare il sistema di gestione delle acque meteoriche al vigente regolamento regionale n.26/2013 e s.m.i.;
- 5) la società **Edil Recuperi s.r.l.**, durante l'esercizio dell'attività autorizzata, è tenuta all'osservanza dei seguenti obblighi:
 - **in ordine alla gestione dei rifiuti:**
 - a) le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti siano condotte in modo da evitare emissioni diffuse;
 - b) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:
 - A. la dispersione di materiale polverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi
 - B. l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna
 - C. per quanto possibile, rumori e molestie olfattive
 - D. di produrre degrado ambientale e paesaggistico

- c) il recupero di carta e cartone deve essere effettuato conformemente al DM 188/2020 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- d) siano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- e) tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza;
- f) adeguare il Piano di emergenza interna, ai sensi dell'art. 26-bis della Legge 132/2018, alle modifiche previste.
- g) rispettare le norme generali di sicurezza;
- h) indicare negli spazi destinati, la tipologia dei rifiuti stoccati;
- i) esporre i cartelli con le norme di primo soccorso;
- j) limitare a mesi sei la durata massima dello stoccaggio, con effetto dalla data di assunzione in carico dei rifiuti;
- k) comunicare alla Città Metropolitana di Bari gli impianti di recupero finale dei rifiuti stoccati;
- l) osservare ogni altra norma, con particolare riferimento a quelle in materia di igiene, ambiente e territorio;
- m) osservare tutte le disposizioni di cui all'art. n. 178, comma 2, nonché degli artt. n. 187, n. 188, n. 189 e n. 190 del D.Lgs. n. 152/2006;
- n) effettuare le comunicazioni ai sensi della legge 25/1/94, n. 70;
- o) qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Bari entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia dei formulari di identificazione;
- p) effettuare periodici interventi di disinfestazione dell'intero stabilimento, con frequenza almeno settimanale nel periodo estivo;
- q) non effettuare alcuna operazione che possa configurarsi come "eliminazione mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra" dei rifiuti speciali pericolosi previste dall'art. 178, del D.Lgs. n. 152/2006;
- r) osservare le disposizioni previste dalla parte III del testo unico ambientale n.152/06 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- s) garantire, in ogni caso, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 178, del D.Lgs. n. 152/2006;
- t) minimizzare i tempi di stazionamento dei mezzi a motore acceso durante le operazioni di carico e scarico;
- u) garantire la perfetta funzionalità ed efficienza delle attrezzature e dei macchinari, provvedendo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata;
- v) effettuare la sorveglianza radiometrica anche sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) in ingresso;
- w) l'area di messa in riserva deve risultare organizzata in aree distinte per specifiche tipologie di rifiuti omogenee, delimitate da appositi separatori che ne impediscano la miscelazione. Le specifiche aree dovranno essere dotate di apposita cartellonistica informativa che faccia specifico riferimento alla tipologia del materiale stoccato;
- x) mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- y) adempiere agli obblighi tutti di cui al presente provvedimento autorizzatorio, pena la comminatoria delle sanzioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 30/1986 ed all'art. 256, del D.Lgs. n. 152/2006;

➤ **in ordine alle emissioni in atmosfera:**

- a) di fissare i limiti massimi dei valori di emissioni in atmosfera il trituratore nella misura che segue:

PROVENIENZA	SOSTANZA INQUINANTE	VLE AUTORIZZATO	FREQUENZA DI MONITORAGGIO
Trituratore	Polveri	5 mg/m ³	semestrale

- b) La Ditta dovrà prevedere un monitoraggio con cadenza annuale delle emissioni diffuse di polveri in due punti perimetrali allo stabilimento (uno a monte e uno a valle rispetto alla direzione del vento

prevalente). Anche per le emissioni derivanti dal trituratore, contestualmente alle operazioni di monitoraggio dovranno essere registrati anche i dati relativi alle condizioni meteo-climatiche. Le analisi di monitoraggio dovranno essere eseguite con metodi ufficiali in vigore. Il certificato di analisi dovrà essere accompagnato da relativo verbale di campionamento in cui saranno riportate tutte le informazioni necessarie ed in particolare saranno descritte le operazioni in atto nell'impianto durante il periodo di campionamento. Le polveri non dovranno superare la concentrazione di 5 mg/mc.;

- c) Il Gestore è tenuto a trasmettere i dati delle verifiche periodiche delle emissioni in atmosfera, in aggiunta e contestualmente all'invio cartaceo all'Autorità competente/ARPA e Sindaco del Comune territorialmente competente, anche per via web al sito www.cet.arpa.it. Inoltre, il Gestore è tenuto a trasmettere mediante il CET le informazioni tecnico/amministrative riguardanti al ciclo produttivo ed i punti di emissione, nonché quanto disposto nella DGRP n. 180 del 19 Febbraio 2014;
 - d) Il Gestore deve ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2 della Parte V del D.lgs. 152/06;
 - e) I metodi di analisi e di prelievo devono essere ufficiali, in vigore e pertinenti alla matrice e parametro da misurare;
 - f) I dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta, Allegato VI, Capitolo 5, Appendice 1;
 - g) Il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del Comune territorialmente competente con anticipo di almeno 30 giorni le date degli autocontrolli;
 - h) Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Sindaco del Comune territorialmente competente i certificati d'analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio:
 - **in ordine ai pareri espressi dagli altri Enti coinvolti nel procedimento di cui all'oggetto:**
 - a) adottare accorgimenti tecnici ed organizzativi efficaci per il contenimento di possibili emissioni diffuse di polveri, mediante idonea programmazione degli interventi di abbattimento e il controllo periodico del corretto funzionamento di tutti gli eventuali sistemi di mitigazione attiva e passiva;
 - b) le operazioni di movimentazione e stoccaggio siano effettuate in modo da evitare la dispersione di materiale polveroso e di liquidi;
 - c) verifica periodica dello stato di efficienza delle attrezzature e dei macchinari al fine della riduzione delle emissioni (in atmosfera, perdite, rumore);
 - d) sia garantita la verifica dell'efficacia complessiva del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche nonché di piazzale durante l'esercizio degli impianti in autorizzazione, al fine di prevenire possibili contaminazioni delle acque sotterranee;
 - e) sia garantito in fase di esercizio il rispetto dei limiti previsti per le emissioni acustiche come previsto dalle normative vigenti;
 - f) tutti i sistemi di mitigazione/compensazione dovranno essere oggetto delle dovute manutenzioni per garantire l'efficacia nel tempo;
 - g) durante le operazioni di scarico e stoccaggio dei rifiuti siano adottati accorgimenti tecnici atti ad evitare emissioni diffuse, inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo e inquinamento acustico;
- 6) di obbligare la società **Edil Recuperi s.r.l.**, a trasmettere entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, pena la sospensione dell'attività, garanzie finanziarie prestate per l'importo di **€.282.000,00** il cui beneficiario deve essere la Città Metropolitana di Bari;
- 7) di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di disposizioni esplicative e regolamentari attuative del citato D.lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- 8) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 12, art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione rilasciata con il presente atto, rinnovabile ai sensi dello stesso D.lgs. n. 152/2006, resta valida per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
- 9) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, resta valida per la durata di anni quindici, a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

10) di dare atto che, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite SUAP del Comune di Acquaviva delle Fonti, specifica domanda ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.59/2013, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 dello stesso D.P.R. o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R. e dalla documentazione di settore ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione rilasciata con il presente atto, rinnovabile ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, resta valida per la durata di anni quindici, a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

11) si ritiene far salve le autorizzazioni, le prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune o di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'Ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche;

12) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Bari;

13) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente;

14) di notificare il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Comune di Acquaviva delle Fonti, ad Arpa Puglia DAP Bari, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Sezione Rifiuti e Bonifica, alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, alla Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Segretariato Regionale per la Puglia, all'Autorità di Bacino della Puglia, al Comando Provinciale VV.F di Bari, al Sindaco della Città Metropolitana di Bari, al Servizio Polizia Metropolitana nonché al soggetto proponente;

15) di pubblicare estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura del proponente ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/06;

16) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199 del 24.11.1971.

F.to Il Dirigente ad interim
Ing. Maurizio Montalto

F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott. Armando Diamanti